

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 9

OGGETTO: Modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 18 giugno 2024)

Visto l'art.1 della legge 9 marzo 1989, n. 88 recante le *"Funzioni e finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale- INPS"*;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127 in tema di competenze attribuite al Consiglio Indirizzo e Vigilanza;

Visto l'art.4, comma 2, del d.P.R. 24 settembre 1997, n.366 recante il *"Regolamento delle norme per l'organizzazione ed i funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale"*;

Visto il DPCM del 1° giugno 2022 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

Tenuto conto della propria deliberazione n. 3, del 1° luglio 2022, con la quale è stato eletto Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il dott. Robertino Ghiselli;

Visto l'art.17 ter, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2023, n.145 convertito in legge n.191, del 15 dicembre 2023 che ha disposto che il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale *"è integrato con la presenza di un rappresentante, scelto di intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, sono rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità"*;

Il Segretario

Il Presidente

Tenuto conto della propria deliberazione n. 25, del 21 marzo 2023, con la quale è stato approvato l'Atto di auto-organizzazione denominato "*Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza*", il quale necessita di essere aggiornato alla luce delle intervenute novità legislative;

Preso atto, in particolare, che l'intervenuta novella legislativa hanno determinato la necessità di modificare il Regolamento generale di Organizzazione e Funzionamento del CIV, nelle parti di seguito rubricate: *Presidenza* art. 38 comma 1; *Partecipazione alle sedute* art.39 comma 1; *Ordine del giorno* art.45 comma 7, *Approvazione del verbale* art.57 comma 2 e *Entrata in vigore* art. 67 comma 1;

Tutto quanto sopra visto, tenuto conto e preso atto:

DELIBERA

di approvare le modifiche al "*Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza*", che, nella nuova versione, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

(G. Corsini)

IL PRESIDENTE

(R. Ghiselli)

Titolo I

PRINCIPI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA, DELLE STRUTTURE E DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Capo I

Norme preliminari

Art. 1

Norme generali

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS esercita le proprie funzioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento:
 - alla legge 24 dicembre 1993 n. 537;
 - al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479, art. 3, comma 4, e successive modifiche e integrazioni.
 - al DPR 24 settembre 1997 n. 366;
 - alla legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 41;
 - al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;
 - alla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, commi 7 e 8;
 - al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - le funzioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
 - le funzioni del Presidente e del Vice Presidente;

- le funzioni ed il funzionamento delle Commissioni, nonché delle riunioni del Comitato di Coordinamento, al fine di migliorare la funzionalità del Consiglio stesso;
- la costituzione e le modalità di svolgimento delle funzioni della Segreteria tecnica.

Capo II

Esercizio della funzione di indirizzo e vigilanza

Art. 3

Funzione di indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza svolge la funzione di indirizzo strategico dell'Istituto, in relazione ai compiti assegnati dal legislatore.
2. In particolare, delibera le linee di indirizzo per la formazione del piano pluriennale delle attività, che contengono:
 - la programmazione generale delle attività dell'Istituto;
 - le direttive generali con le quali conseguire gli obiettivi indicati;
 - gli obiettivi strategici pluriennali e le rispettive priorità.
3. A tal fine il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, di norma entro sei mesi dal suo insediamento, predispone ed approva il documento generale di indirizzo con cui fissa gli obiettivi da raggiungere nel quadriennio in relazione ai vincoli della politica economica nazionale.
4. Redige annualmente, la Relazione programmatica, i cui contenuti costituiscono i riferimenti dei processi e dei flussi di programmazione dell'Istituto.
5. Sulla base di tali documenti il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza fissa gli obiettivi, indicando priorità, tempi e finalità su cui basare la successiva fase di predisposizione, da parte degli Organi deputati, dei relativi piani e dei documenti di bilancio dell'Istituto.

Art. 4

Piani pluriennali

1. I piani predisposti dal Consiglio di Amministrazione, così come i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, sono approvati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza entro 60 giorni dal loro ricevimento.
2. Nei casi di non concordanza sui contenuti dei piani pluriennali e sui criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento il Consiglio rinvia tali atti al Consiglio di Amministrazione indicando gli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza non correttamente considerati.
3. Per i casi di non ottemperanza agli indirizzi ed alle direttive del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, si rinvia a quanto disposto dal successivo articolo 9.

Art. 5

Funzione di vigilanza

1. L'attività di vigilanza del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza è finalizzata ad accertare la rispondenza dell'attività dell'Istituto alla attuazione dei suoi compiti istituzionali e al soddisfacimento dei diritti degli assicurati, dei pensionati e delle aziende in termini di tempestività e qualità dei servizi resi.
2. L'esercizio di tale attività è diretto, tra l'altro, ad accertare:
 - l'effettiva attuazione degli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza da parte degli Organi di gestione dell'Istituto;
 - il raggiungimento degli obiettivi strategici pluriennali;
 - il corretto, economico e trasparente impiego delle risorse;
 - la puntuale, uniforme e trasparente applicazione delle normative.
3. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza redige annualmente la Relazione di verifica, relativa all'attività svolta dagli Organi di gestione in rapporto agli atti di programmazione, alla qualità dei servizi erogati e alla gestione complessiva delle risorse, al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 6

Direttive specifiche della funzione di vigilanza

1. Nei casi in cui l'attività dell'Istituto si discosti dagli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza o non risultino raggiunti gli obiettivi previsti ovvero il perseguimento degli obiettivi stessi venga attuato con una non corretta o non economica gestione delle risorse, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza delibera apposite linee di indirizzo finalizzate a correggere eventuali discordanze.

Art. 7

Dati ed elementi per l'esercizio delle funzioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

1. Per attuare le proprie funzioni di indirizzo e di vigilanza il Consiglio acquisisce per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'art. 33 i dati, i documenti degli altri Organi e quanto altro ritenuto necessario all'esercizio delle proprie funzioni. A tal fine, e con le stesse modalità, accede alle banche dati dell'Istituto.
2. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza utilizza le risultanze delle attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione e si avvale altresì dei report prodotti dal suddetto Organismo a seguito di incarico specificamente affidato, nonché delle segnalazioni e dei contributi provenienti dai Comitati territoriali e delle risultanze degli approfondimenti svolti da questi sulla base di quanto previsto dall'articolo 24 del presente Regolamento.
3. Inoltre, possono essere acquisite istanze e valutazioni provenienti dalle Istituzioni, organizzazioni e associazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, patronati, intermediari accreditati e utenti in ordine alle prestazioni erogate dall'Istituto.

Art. 8

Esercizio delle funzioni del Consiglio

1. Le funzioni di indirizzo e vigilanza si esercitano attraverso:
 - l'accesso a tutte le banche dati che costituiscono il sistema informativo dell'INPS;
 - l'acquisizione e il conseguente esame delle valutazioni del Collegio dei Sindaci e del Magistrato della Corte dei Conti sugli atti emessi dagli Organi dell'Istituto;
 - l'esame delle problematiche evidenziate dai Comitati regionali e provinciali;
 - le risultanze dell'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione, come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;
 - la valutazione delle relazioni trimestrali dell'Istituto sull'andamento produttivo e i profili finanziari;
 - l'analisi delle relazioni specifiche su particolari tematiche richieste agli Organi deputati dell'Istituto;
 - le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, con le relative documentazioni di supporto;
 - le circolari e gli altri documenti adottati dall'Istituto di interesse del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Art. 9

Non ottemperanza agli indirizzi

1. In caso di eventuale mancata osservanza degli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza da parte degli Organi di gestione, il Consiglio avvia un confronto con gli stessi per verificare le cause ed i percorsi di soluzione. Di tale esigenza di confronto il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dà comunicazione al Collegio dei Sindaci ed al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo. Nel caso persista l'inottemperanza, la stessa è valutata anche ai fini della segnalazione ai Ministeri vigilanti ed alla Commissione Parlamentare di controllo degli Enti Previdenziali.

Capo III

Rendicontazione sociale

Art. 10

Rendiconto sociale

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza elabora ed approva il Rendiconto sociale.
2. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza supporta i Comitati territoriali nella predisposizione dei Rendiconti Sociali regionali e provinciali.

Capo IV

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

Art. 11

Adozione del Piano Integrato di attività e organizzazione

1. Ferme restando le previsioni dell'art. 4 del presente Regolamento, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza approva in via definitiva il Piano Integrato di attività e organizzazione, in conformità delle disposizioni previste dal Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022.

Capo V

Prevenzione e repressione della

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

Art. 12

Individuazione del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza:
 - individua, d'intesa con il Presidente dell'Istituto, tra i dirigenti di ruolo in servizio, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Capo VI

Ulteriori attribuzioni

Art. 13

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione o decadenza del Presidente dell'Istituto, informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla proposta di nomina del nuovo Presidente dell'Istituto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo VII

Elezione e funzioni del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Art. 14

Insedimento ed elezione

1. La seduta di insediamento è convocata e aperta dal Consigliere anziano e presieduta dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, da un suo delegato o, in assenza, dal predetto Consigliere anziano.
2. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nella sua prima seduta, elegge il Presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti a norma dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'elezione è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
4. Le votazioni sono ripetute, anche in giorni diversi, fino a quando non venga raggiunta la suddetta maggioranza.

Art. 15

Compiti

1. Il Presidente presiede il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza secondo quanto stabilito al successivo Titolo II, Capo I, art. 38. Promuove inoltre le iniziative necessarie ad assicurare il funzionamento del Consiglio medesimo, assicura la trasmissione delle deliberazioni e degli ordini del giorno adottati agli altri Organi dell'Istituto, agli Organi istituzionali e agli altri soggetti esterni, rappresenta il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza all'interno ed all'esterno dell'Istituto.

Art. 16

Funzioni vicarie

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza avvalendosi del potere di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 4, comma 3, DPR 24 settembre 1997 n. 366, su proposta del Presidente elegge tra i suoi componenti quello delegato a sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, che assume la qualifica di Vice Presidente.
2. L'elezione, a scrutinio segreto, è deliberata con i voti favorevoli almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Art. 17

Compiti e ruolo dei Consiglieri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

1. I Consiglieri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza concorrono ad assumere, in maniera collegiale e partecipata, le deliberazioni dell'Organo e delle attività della Commissioni e, a tal fine, agli stessi sono garantite la strumentazione, l'agibilità ed i supporti necessari.
2. Il Presidente può incaricare i Consiglieri di rappresentare l'Organo presso le strutture dell'Istituto, presso i Comitati o ad intervenire ad eventi nei quali reputi opportuno garantire la presenza del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

3. In caso di dimissioni, o in presenza di cause di incompatibilità che determinano la decadenza, il Consigliere ne dà comunicazione al Presidente che provvede ad attivare le procedure per la sostituzione.

Capo VIII

Approvazione dei bilanci

Art. 18

Predisposizione del bilancio

1. Per consentire la predisposizione del bilancio preventivo da parte Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza delibera la Relazione Programmatica.

Art. 19

Approvazione dei bilanci

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, valuta e approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Istituto, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Variazioni di bilancio

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza valuta e approva le variazioni del bilancio preventivo predisposte dal Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
2. Valuta e approva inoltre l'assestamento di bilancio per l'esercizio in corso.

Capo IX

Rapporti interni ed esterni

Art. 21

Rapporti con altri Organi

1. Il Consiglio di indirizzo e Vigilanza promuove, ogni volta che lo ritenga utile e/o necessario, incontri con i diversi Organi dell'Istituto.

Art. 22

Rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza individua, d'intesa con il Presidente dell'Istituto, i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
2. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può richiedere all'Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base della previsione di legge, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione e quanto altro ritenuto necessario in tema di funzionalità dell'Istituto in relazione ai compiti attribuiti allo stesso.
3. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza trasmette all'Organismo Indipendente di Valutazione, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, tutta la documentazione inerente le decisioni assunte, nonché quant'altro ritenuto necessario.
4. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale anche dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 23

Rapporti verso l'esterno

1. In relazione a tematiche specifiche, relative all'attività dell'Istituto, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può organizzare momenti di confronto con i Patronati legalmente riconosciuti e con i portatori di interesse esterni all'Istituto.

Rapporti con i Comitati territoriali

1. Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, considerata la composizione e la rappresentatività dei Comitati regionali e provinciali, compete il governo, condiviso con gli altri Organi gestionali dell'Istituto nell'ambito delle rispettive titolarità, dei rapporti con i suddetti Comitati.
2. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, quindi, instaura e mantiene rapporti con i Comitati territoriali per le materie di propria competenza al fine di promuovere la comunicazione interna, di approfondire temi di rilevante interesse pubblico e sociale e di migliorare la vicinanza ai cittadini.
3. In relazione a ciò, ai fini del miglior funzionamento dell'Istituto e nel rispetto delle prerogative, struttura e livello di responsabilità di ciascun Organo, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può incaricare i Comitati territoriali di svolgere specifici compiti di approfondimento e di studio su particolari problemi emersi territorialmente.
4. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, tenuto conto dall'art. 3, comma 4, del D.lgs. 479/1994, così come modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 127/1997, attraverso proprie deliberazioni può attribuire ai Comitati territoriali, in aggiunta ai compiti già derivanti da disposizioni di legge o regolamentari, ulteriori compiti finalizzati a contribuire all'esercizio delle funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del CIV e a rafforzare il rapporto dell'Istituto nel territorio con l'utenza, le Istituzioni locali, le parti sociali, gli Enti di Patronato e gli intermediari accreditati.
5. I Comitati territoriali trasmetteranno al Consiglio relazioni riassuntive della loro attività.
6. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, anche per attivare le suddette forme di collaborazione e di coinvolgimento dei Comitati territoriali, provvede in particolare a:
 - inviare tempestivamente ogni deliberazione e ordine del giorno accompagnandoli, laddove necessario, con un dettagliato quadro informativo, che agevoli la corretta interpretazione della stessa decisione;
 - consultare i Presidenti e Vice Presidenti dei Comitati regionali sulle principali linee di indirizzo che il Consiglio intende deliberare;
 - programmare incontri periodici con i Comitati territoriali su argomenti specifici o su temi generali di particolare rilievo all'ordine dei lavori del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Art. 25

Rapporti con i Comitati centrali

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nel rapportarsi con i Comitati centrali dei Fondi o Gestioni amministrate dall'Istituto, può promuovere, in sede di predisposizione delle deliberazioni sui bilanci dell'Istituto, il confronto con i Presidenti degli stessi per acquisire le valutazioni relative ai bilanci delle singole Gestioni.

Art. 26

Sinergie con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL

1. Al fine di coordinare l'applicazione della normativa per le materie di comune interesse e nell'obiettivo di ricercare e favorire sinergie, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può organizzare momenti di confronto con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL.

Art. 27

Rapporti con le Istituzioni

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in ogni momento può decidere di rivolgersi alle Istituzioni, per informare della propria attività e delle proprie decisioni, per sollecitare interventi istituzionali dovuti, per avanzare suggerimenti e proposte finalizzate ad un miglioramento del funzionamento dell'Istituto.

Capo X

Commissioni permanenti e temporanee

Art. 28

Articolazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace il proprio lavoro, si articola in Commissioni permanenti e temporanee, di cui stabilisce, su proposta del Presidente, il numero e le materie di competenza con propria deliberazione.

Art. 29

Funzioni e Compiti

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza affida, attraverso la Presidenza, alle Commissioni permanenti e temporanee compiti di analisi, di conoscenza ed approfondimento, di istruttoria e di proposta delle diverse tematiche, nonché di elaborazione di pareri a supporto delle deliberazioni sottoposte al Consiglio.
2. Esse relazionano al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza a conclusione dei propri lavori o ogni qualvolta lo ritengano utile.

Art. 30

Composizione

1. La composizione delle Commissioni viene deliberata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, su proposta nominativa del Presidente, in modo da garantire la presenza paritetica sia di Consiglieri in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti sia di Consiglieri in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.
2. Per ogni Consigliere è previsto un componente supplente, appartenente alla stessa area di rappresentanza (lavoratori dipendenti, datoriale/lavoratori autonomi).
3. I supplenti possono partecipare a tutte le riunioni.

4. In caso di sostituzione effettiva del componente assente, i supplenti ne acquisiscono tutti i diritti.

Art. 31

Coordinatori

1. Nel corso di apposita riunione, convocata dal Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, su proposta del Presidente medesimo, sono eletti a maggioranza dei presenti i Coordinatori delle Commissioni, che provvederanno a convocare e presiedere le relative riunioni.

Art. 32

Comitato di Coordinamento

1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il Vice Presidente ed i Coordinatori delle Commissioni permanenti costituiscono il Comitato di Coordinamento.
2. Alle riunioni del Comitato di Coordinamento partecipa il Responsabile della Segreteria Tecnica.
3. Il Comitato di Coordinamento svolge funzioni consultive sulle materie e gli argomenti che, di volta in volta, il Presidente riterrà di sottoporre.
4. L'attività del Comitato di Coordinamento è equiparata a quella delle Commissioni permanenti.
5. Il Coordinatore impossibilitato a partecipare alle riunioni del Coordinamento può farsi sostituire dal Coordinatore vicario, ove designato, o dal Consigliere anziano.

Capo XI

Segreteria tecnica del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Art. 33

Segreteria Tecnica

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, per favorire il più efficace esercizio delle proprie funzioni, si avvale in via continuativa di un'apposita Segreteria tecnica a responsabilità dirigenziale, articolata in più aree dirigenziali e dotata di risorse umane adeguate, per organico complessivo e tipologie professionali, all'esercizio delle funzioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
2. La Segreteria tecnica, cui sono affidate funzioni di assistenza e di supporto tecnico qualificato al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, risponde allo stesso per il tramite del suo Presidente, ed è dotata di piena autonomia operativa. La gestione organizzativa e la funzionalità finalizzata al raggiungimento degli obiettivi ed ai piani di lavoro decisi dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza è affidata al Responsabile della Segreteria tecnica.
3. In ottemperanza al principio di autorganizzazione, previsto dalla vigente normativa, l'assetto della Segreteria tecnica, il fabbisogno organico, le aree dirigenziali e le relative professionalità saranno deliberate, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, in relazione agli obiettivi strategici e alle proprie esigenze istituzionali e operative.
4. A tal fine, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può avvalersi altresì:
 - di specifiche professionalità, da individuare tra i dirigenti, i professionisti e i dipendenti che operano nelle strutture dell'Istituto;
 - dell'Organismo Indipendente di Valutazione, come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e, in particolare, delle trasferite attività di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
 - dell'apporto, ove ritenuto necessario, di professionalità esterne laddove queste non siano reperibili all'interno e comunque quando sia opportuno per il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dotarsi di un parere esterno.

Compiti e funzioni della Segreteria tecnica

1. La Segreteria tecnica, avvalendosi anche delle professionalità di cui all'art. 33, svolge le seguenti funzioni:
 - valutazione dei documenti afferenti le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove richiesto, delle determinazioni dirigenziali per le esigenze del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e delle sue Commissioni;
 - predisposizione di documenti di analisi, elaborazione, studio e comparazione, anche sulla base:
 - dei documenti elaborati dalla Direzione Generale;
 - dei dati e delle informazioni fornite al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dalla Direzione Generale anche attraverso le Direzioni Centrali e territoriali acquisite tramite l'accesso alle banche dati nel rispetto della vigente normativa;
 - dei dati e di altri elementi conoscitivi richiesti all'Organismo Indipendente di Valutazione, o da questi forniti;
 - adozione delle necessarie attività preparatorie, preliminari, contestuali e successive alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
 - supporto alle Direzioni competenti nella predisposizione dei percorsi formativi per i componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei Comitati;
 - contributo alla predisposizione del progetto *open data*, anche attraverso elementi quali l'identificazione dei dati di interesse e alla scelta del loro livello di disaggregazione, nonché alla progettazione delle banche dati statistiche e alla definizione delle relative interconnessioni con i sistemi informativi di istituzioni esterne, necessari per l'efficace esercizio delle funzioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
 - elaborazione e diffusione delle comunicazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, curando i rapporti con gli Organi di stampa;
 - predisposizione dei contenuti della sezione Intranet dell'Istituto riservata al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, anche al fine di favorire una maggiore circolazione delle informazioni e la eventuale partecipazione dei Comitati territoriali;
 - organizzazione delle manifestazioni e degli eventi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

- predisposizione, in accordo con il Presidente, del Piano delle attività del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e del relativo budget di spesa di cui al successivo art. 35;
- determinazione degli impegni di spesa nei limiti del budget, supportando i Centri di Responsabilità di riferimento delle risorse impegnate, per il tempestivo adempimento dei successivi atti di competenza;
- monitoraggio e controllo delle spese connesse al Piano delle attività del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Art. 35

Fabbisogno della Segreteria tecnica budget finanziario

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, in attuazione del principio di autoregolamentazione di cui dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni definisce, al fine di garantire l'autonomia operativa dell'Organo, il proprio budget finanziario e il fabbisogno di risorse umane finalizzato all'espletamento dell'attività istituzionale.
2. L'articolazione delle aree dirigenziali, il fabbisogno di personale ed il relativo livello professionale, le competenze specialistiche della Segreteria tecnica, nonché il budget finanziario del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sono deliberate dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente, in tempo utile per la definizione delle determinazioni inerenti le risorse umane e per il recepimento nel bilancio previsionale dell'Istituto.

Art. 36

Responsabile della Segreteria tecnica

1. Il Responsabile della Segreteria tecnica coordina le attività di supporto del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, è garante della funzionalità complessiva della Segreteria medesima e risponde direttamente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, per il tramite del suo Presidente.
2. I dirigenti ed il personale della Segreteria tecnica rispondono dal punto di vista funzionale e organizzativo al Responsabile della Segreteria stessa.

Titolo II
RIUNIONI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Capo I

Norme preliminari

Art. 37

Riunioni

1. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sono disciplinate dal presente Regolamento, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 38

Presidenza

1. Il Presidente, eletto ai sensi del presente Regolamento, convoca e presiede il Consiglio in composizione semplice - o integrata ai sensi dell'art 17-ter, c. 1, d.l. 18.10.2023, n. 145, convertito in legge 15.12.2023, n. 191 -, determina gli argomenti da sottoporre al suo esame, accerta la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la discussione, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l'esito, dichiara sciolta la riunione.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, eletto ai sensi del presente Regolamento.
3. Nell'eventualità che il Presidente ed il Vice Presidente non possano presiedere una seduta del Consiglio, già regolarmente convocata, le loro funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano.

Art. 39

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità partecipa, con diritto di voto, il rappresentante designato ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
2. Il Collegio dei Sindaci e il Magistrato della Corte dei Conti, delegato al controllo, assistono di diritto alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni, alle riunioni del Consiglio possono assistere il Presidente dell'Istituto ed il Direttore Generale, anche al fine di realizzare, nell'ambito delle rispettive funzioni e con il concorso delle specifiche attribuzioni, il miglior funzionamento dell'Istituto.
4. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza assistono, su richiesta del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione nonché il Responsabile della Trasparenza ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
5. Alle sedute del Consiglio assiste, inoltre, il Responsabile della Segreteria tecnica del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nonché, previo consenso del Presidente, i dirigenti e i funzionari della struttura stessa.
6. Il Presidente, anche su richiesta di singoli Consiglieri, può segnalare al Direttore Generale l'opportunità che, su specifiche questioni all'ordine del giorno, intervengano chiarimenti e informative ulteriori da parte di Dirigenti o Coordinatori dei rami professionali.
7. In via eccezionale, per argomenti di particolare delicatezza ovvero per questioni che coinvolgono l'onorabilità delle persone, il Consiglio può stabilire che la riunione sia riservata ai soli componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, del Collegio Sindacale, al Magistrato della Corte dei Conti, delegato al controllo, al Presidente dell'Istituto ed al Direttore Generale.
8. In tali casi, le funzioni di segreteria sono esercitate dal più giovane di età tra i componenti del Consiglio presenti, il quale provvede alla stesura del processo verbale.

9. A tal fine, il Presidente può disporre che la discussione sia registrata; i relativi supporti magnetici sono conservati con le modalità indicate nel successivo art. 56.
10. Il processo verbale della riunione riservata è letto e approvato a conclusione della riunione stessa.

Art. 40

Funzioni di Segreteria

1. Le funzioni di Segreteria per la resocontazione, verbalizzazione, formalizzazione e archiviazione degli atti concernenti le riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sono assicurate dallo stesso dirigente e dagli stessi funzionari chiamati ad assolvere a tale compito per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 41

Assenze

1. I componenti del Consiglio, che non possono prendere parte ad una riunione, ne informano preventivamente la Segreteria almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore.
2. Il Presidente, all'inizio di ogni riunione, dà comunicazione delle assenze giustificate.

Art. 42

Interpellanze e chiarimenti

1. I singoli Consiglieri possono rivolgere interpellanze ed avanzare richieste di chiarimento al Presidente, il quale è tenuto a fornire risposta non oltre i 15 giorni dalla data dell'interpellanza o della richiesta di chiarimento.
2. Il Presidente ne informerà il Consiglio qualora l'interpellante o il richiedente si sia esplicitamente espresso in tal senso.

Capo II

Avviso di convocazione e documentazione

Art. 43

Sede e modalità di svolgimento della riunione

1. Il Consiglio può essere convocato secondo le modalità alternative di seguito indicate:
 - a) convocazione del Consiglio con la presenza fisica di tutti i partecipanti. In tale ipotesi, il Consiglio è convocato, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, presso la Direzione generale dell'Istituto sita in Roma, via Ciriaco De Mita, 21;
 - b) convocazione del Consiglio con parziale partecipazione in videoconferenza. In tale ipotesi, il Consiglio è convocato, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, presso la Direzione generale dell'Istituto sita in Roma, via Ciriaco De Mita, 21. Nel luogo indicato in convocazione deve comunque trovarsi il Segretario, onde consentire l'identificazione anche dei componenti fisicamente presenti e la raccolta dei mezzi necessari alla stesura del verbale. I singoli partecipanti che optino per la partecipazione in videoconferenza hanno l'obbligo di informare, almeno 24 ore prima della riunione, le Strutture amministrative di riferimento. La presenza in videoconferenza deve intendersi come partecipazione presso il luogo indicato in convocazione. Le predette modalità si osservano anche quando la comunicazione di partecipazione in videoconferenza abbia luogo successivamente alla convocazione della seduta nelle modalità di cui alla lettera a). La partecipazione del Presidente in videoconferenza è sempre ammessa. Coloro che partecipano in videoconferenza alla riunione sono tenuti ad assicurare che il collegamento avvenga in modo da garantire la riservatezza della riunione;
 - c) convocazione del Consiglio in videoconferenza a cui tutti i partecipanti possono intervenire esclusivamente mediante collegamento telematico. Tale opzione verrà adottata solo qualora, per cause di forza maggiore, si rendessero impraticabili le modalità indicate nei punti a) e b). In tale ipotesi la riunione si svolge esclusivamente con le modalità previste per il collegamento da remoto che

si estendono anche al Segretario. L'atto di convocazione deve espressamente indicare che la riunione si svolgerà esclusivamente in videoconferenza, senza che sia necessario indicare il luogo della riunione. Tutti i partecipanti sono tenuti ad assicurare che il collegamento avvenga in modo da garantire la riservatezza della riunione.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), qualora si verifichi il malfunzionamento del collegamento in videoconferenza che impedisca ai singoli partecipanti di prendere parte alla riunione, si potrà ricorrere limitatamente agli stessi all'utilizzo del solo collegamento audio, previo consenso dei componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza in presenza e/o utilmente collegati in videoconferenza.

Art. 44

Modalità di convocazione

1. La convocazione deve essere fatta con avviso inviato in via telematica ai componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
2. La convocazione deve essere inviata al Presidente dell'Istituto, al Direttore generale, al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Sindaci.
3. Gli avvisi di convocazione devono essere trasmessi non meno di cinque giorni prima delle riunioni e, in caso di urgenza, non meno di tre giorni prima.
4. Gli avvisi devono essere inviati agli indirizzi di posta elettronica espressamente dichiarati dai Consiglieri.
5. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e, nel solo caso di riunioni in presenza, del luogo fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
6. È equipollente all'avviso di convocazione l'indicazione verbalizzata relativa alla data della successiva riunione e degli argomenti da trattare, fatta in seduta dal Presidente.

Art. 45

Ordine del Giorno

1. Restano iscritti all'Ordine del Giorno tutti gli argomenti non definiti nelle sedute precedenti e non si può deliberare su questioni che non siano all'Ordine del giorno.
2. In casi eccezionali ed urgenti, di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'Ordine del Giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, ne faccia motivata richiesta all'inizio della riunione e la richiesta stessa sia accolta a maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. La eventuale conseguente deliberazione potrà essere presa nella prima seduta utile, a meno che, in aula, vi sia la presenza di tutti i componenti e tutti accolgano la richiesta di cui al comma precedente.
4. Sugli argomenti non iscritti all'Ordine del giorno non si può deliberare nella riunione in cui tali argomenti sono inseriti; il Consiglio stabilisce se si debba aprire la discussione nella stessa o in altra riunione.
5. Singoli Consiglieri possono proporre al Presidente argomenti da inserire all'Ordine del giorno per le successive riunioni; il Presidente ha facoltà di accogliere la richiesta oppure di far esprimere su di essa il Consiglio medesimo.
6. Qualora almeno un quinto dei Consiglieri, con preavviso di almeno cinque giorni, faccia richiesta che vengano messi all'Ordine del giorno argomenti rientranti nella competenza del Consiglio medesimo, questi dovranno essere discussi nella prima seduta utile.
7. Nelle ipotesi di convocazione a composizione integrata l'Ordine del Giorno dovrà farne espresso riferimento.

Art. 46

Documentazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno

1. Le relazioni sugli argomenti da trattare debbono essere trasmesse, di norma, con l'avviso di convocazione, o, quando ciò non sia possibile, non appena la documentazione sia predisposta.
2. Le relazioni relative agli argomenti aggiunti, di cui al precedente art. 45, nonché quelle relative alle convocazioni di urgenza esplicitamente motivate, di cui al precedente art. 44, possono essere distribuite anche all'inizio della riunione, ove non

- ne sia stato possibile il preventivo invio, eventualmente prevedendo in tal caso la lettura durante la seduta ovvero una sospensione della discussione che consenta di esaminare la documentazione stessa.
3. Per argomenti di particolare riservatezza, il Presidente può disporre la distribuzione della documentazione all'inizio, ovvero in corso di riunione, nonché il ritiro della stessa al termine della relativa discussione.
 4. È altresì ammesso, in via del tutto eccezionale, riferire verbalmente.

Capo III

Riunione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Art.47

Validità delle sedute

1. Per la validità delle riunioni occorre previamente accertare la regolarità formale delle convocazioni, verificare la presenza in sala consiliare, o in collegamento da remoto, della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
2. In caso di collegamento da remoto, il Presidente informa preventivamente il Consiglio sulle motivazioni delle richieste di singoli Consiglieri a partecipare in collegamento da remoto alla seduta, e della relativa autorizzazione.
3. La mancata regolarità delle convocazioni è sanata dalla presenza in aula o da remoto di tutti i componenti del Consiglio.
4. Il numero dei partecipanti viene accertato dal Segretario di cui all'art. 40 mediante firma sul foglio presenze o attraverso il collegamento con i Consiglieri autorizzati a partecipare da remoto.
5. Nel caso che un Consigliere si presenti in sala riunioni dopo l'avvenuto ritiro del foglio presenze, può apporre la propria firma sul foglio, previa richiesta al Presidente e assenso del medesimo.
6. Se nel giorno stabilito per la riunione all'ora prefissata non è presente o non è collegata da remoto la maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, trascorsi inutilmente trenta minuti, proclama deserta la riunione e la rinvia ad altro giorno.
7. La verifica del numero legale può essere effettuata in qualunque momento della riunione, anche su richiesta di un solo Consigliere, fermo restando il diritto di

richiedere tale verifica anche da parte del Magistrato addetto al controllo e di uno dei componenti del Collegio dei Sindaci.

8. Qualora la riunione non possa avere luogo per mancanza del numero legale, ne è redatto un verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti giustificati e l'ora in cui è proclamata deserta la riunione.

Capo IV

Discussione

Art. 48

Discussione

1. Chiunque intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire nella discussione in base all'ordine delle richieste.
2. Ha diritto di precedenza in ogni caso la mozione d'ordine, che può essere illustrata dal presentatore appena esaurito l'intervento in corso.
3. Di norma, ciascun intervento non può superare i cinque minuti e ogni Consigliere, in assenza di nuovi elementi emersi nella discussione, interviene una sola volta per ogni argomento.
4. In occasione della discussione di argomenti di particolare complessità il Presidente ha facoltà di stabilire un diverso limite massimo della durata di ciascun intervento.

Art. 49

Inversione dell'ordine di trattazione

1. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del giorno può essere decisa dal Consiglio qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, ne faccia richiesta all'inizio della riunione e questa sia accolta dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. Il Presidente può proporre, all'inizio della riunione, lo stralcio dall'Ordine del giorno di uno o più argomenti, informando delle ragioni il Consiglio, il quale accoglie o respinge la proposta stessa a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Capo V

Votazione

Art. 50

Validità delle deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni è necessario che sia previamente accertata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
2. La deliberazione è assunta validamente qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi.
3. A tal fine non sono computati i Consiglieri che escono dalla sala riunione prima della votazione.
4. Quando non venga raggiunta la suddetta maggioranza, tenendo conto di tutti i partecipanti al voto, il provvedimento proposto è respinto.
5. In caso di parità tra i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e delle astensioni prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Art. 51

Metodo di votazione

1. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.
2. Il Presidente può peraltro disporre che le votazioni avvengano per appello nominale.
3. Si procede altresì alla votazione per appello nominale quando lo richieda, prima dell'inizio della votazione stessa, un terzo dei Consiglieri presenti.
4. Ciascun componente ha diritto di fare una breve dichiarazione, prima dell'inizio della votazione.
5. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa.
6. Il voto per alzata di mano o per appello nominale è soggetto a riprova, se richiesta, anche da uno solo dei Consiglieri presenti, prima della comunicazione dell'esito delle votazioni.

Art. 52

Scrutinio segreto

1. Le votazioni vengono effettuate a scrutinio segreto nel caso previsto da disposizioni particolari di legge o di regolamento, oppure su proposta del Presidente, o di almeno un quarto dei Consiglieri presenti.
2. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente è assistito da due scrutatori da lui scelti, di volta in volta, tra i componenti del Consiglio.
3. Il Presidente, ove accerti irregolarità, deve annullare la votazione e disporre l'immediato rinnovo.

Art. 53

Votazione degli emendamenti

1. La votazione deve avvenire prima sugli eventuali emendamenti e poi sull'intero schema del provvedimento proposto.
2. Ove siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo deliberativo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono ammissibili ove siano sostitutivi di quello principale o comunque si riferiscano direttamente al testo deliberativo.
4. Essi vengono votati prima di quello principale.
5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.
6. Il Consiglio decide a maggioranza sulla richiesta.
7. Gli ordini del giorno, presentati da uno o più componenti del Consiglio, non sono suscettibili di essere distinti e votati per parti o assoggettati ad emendamenti, eccetto il caso di parere favorevole del/i proponente/i.

Art. 54

Riserve di legittimità sulle deliberazioni

1. Il Presidente, ogni qualvolta venga informato dal Collegio dei Sindaci o dal Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, di motivata riserva di legittimità su un atto deliberativo, informa il Consiglio e dispone la ripresa in esame della deliberazione assunta.

Art. 55

Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio debbono allontanarsi dalla riunione durante la discussione e la votazione, quando si tratti:
 - a) di liti o interessi personali, (intendendosi per tali anche quelli eventualmente connessi a cariche rivestite presso altri Enti e Società, anche per interposta persona, con esclusione degli interessi di categoria di cui abbiano la rappresentanza nell'Organo);
 - b) di liti o interessi dei propri parenti ed affini fino al quarto grado e del coniuge.
2. Qualora l'incompatibilità riguardi il componente collegato in audiovideoconferenza viene disposta la disattivazione del collegamento.
3. I casi di incompatibilità sono resi noti dagli interessati, o comunque conosciuti, sono inseriti nel processo verbale.
4. In deroga a quanto stabilito all'art. 47, ai soli fini della validità della riunione è considerato presente il Consigliere che si allontana per incompatibilità.
5. Anche il Segretario di cui all'art. 40, gli altri dirigenti e funzionari e tutti coloro eventualmente intervenuti alla riunione debbono allontanarsi dalla sala qualora vengano a trovarsi nelle situazioni di cui punti a) e b) del primo comma.

Capo VI

Processo Verbale

Art. 56

Stesura del verbale

1. Il processo verbale delle riunioni del Consiglio viene redatto riportando i passi fondamentali della discussione, nonché i fatti avvenuti.
2. Il resoconto stenografico e la registrazione fonica costituiscono mezzi per la redazione del verbale e sono conservati in archivi custoditi fino alla data di approvazione di cui al successivo art. 57.
3. Il processo verbale deve comunque contenere l'intestazione dell'Organo, la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, la procedura e l'esito delle votazioni, le motivazioni e il dispositivo dei provvedimenti adottati e le dichiarazioni testuali che gli intervenuti richiedano che siano espressamente riportate.
4. Le dichiarazioni testuali possono essere redatte per iscritto dal componente interessato e costituiscono parte integrante del verbale.
5. Il processo verbale è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.
6. Del processo verbale e degli atti preparatori delle deliberazioni può essere data copia all'esterno soltanto nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 57

Approvazione del verbale

1. Il processo verbale è sottoposto alla approvazione del Consiglio in una delle successive riunioni e, comunque, di norma, entro trenta giorni e si intende approvato senza votazione quando sul testo non siano formulate osservazioni di carattere sostanziale.
2. Nelle ipotesi di processo verbale di seduta a composizione integrata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del presente regolamento, il verbale sarà sottoposto

all'approvazione del Consiglio di indirizzo e Vigilanza nella sua composizione integrata.

3. Il processo verbale delle riunioni riservate è approvato nel rispetto di quanto previsto all'ultimo capoverso dell'art. 39.
4. In sede di approvazione del processo verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne fanno oggetto.
5. Gli eventuali rilievi devono limitarsi all'indicazione del tenore del voto e dei motivi del medesimo, alla conformità del verbale ai fatti avvenuti ed al significato delle parole pronunciate.
6. In ogni caso le correzioni si sostanziano esclusivamente nell'eliminazione della divergenza tra la volontà formatasi e la sua rappresentazione.
7. Degli eventuali chiarimenti o precisazioni, avvenuti su richiesta dei singoli Consiglieri, è dato atto nel verbale di approvazione.
8. Le precisazioni ed i chiarimenti richiesti, confrontati eventualmente con il supporto dei mezzi tecnici di cui al comma 2 del precedente art. 56, vengono riportati nel verbale originale, ovvero richiamati in calce al verbale stesso, che solo dopo l'approvazione diviene definitivo.
9. Il processo verbale, come sopra redatto e approvato, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, fa piena prova delle dichiarazioni delle parti intervenute e degli altri fatti avvenuti nel corso della seduta.

Titolo III

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 58

Compiti del Coordinatore

1. Il Coordinatore della Commissione convoca e presiede le riunioni, accerta la validità della seduta, dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la discussione, dichiara sciolta la riunione.
2. In caso di assenza del Coordinatore la funzione viene assunta dal Consigliere scelto all'interno della Commissione quale Vicario o, in assenza di designazione, dal Consigliere anziano.

Art. 59

Modalità di convocazione

1. La convocazione deve essere fatta con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione con indicazione dell'argomento o degli argomenti da trattare.
2. La convocazione sarà trasmessa agli indirizzi di posta elettronica espressamente dichiarati dai Consiglieri.
3. Può anche essere stabilito che le riunioni si tengano a calendario fisso.
4. In tal caso la decisione deve essere comunicata formalmente a tutti i componenti assenti.

Art. 60

Riunioni congiunte

1. Per particolari problemi di competenza riguardante più Commissioni, su decisione del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza conseguente anche a richiesta dei rispettivi Coordinatori, possono aver luogo riunioni congiunte di più Commissioni, presiedute dal medesimo o da suo delegato.

Art. 61

Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Il Coordinatore della Commissione, tramite il Presidente, quando ritenga opportuna la loro presenza ovvero quando richiesto dai componenti della Commissione, richiede al Direttore Generale la partecipazione di dirigenti, professionisti o altro

personale dell'Istituto, per fornire eventuali chiarimenti e approfondimenti su argomenti di loro competenza.

Art. 62

Validità della riunione della Commissione

1. La riunione deve avere inizio non oltre 15 minuti dall'orario previsto nella convocazione.
2. Per la validità delle riunioni occorre, previo accertamento della regolarità delle convocazioni, la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione; la presenza viene certificata dalla firma sul foglio presenze tenuto dalla segreteria della Commissione.
3. Il Consigliere è tenuto a dare comunicazione dell'eventuale assenza almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 63

Ordine degli interventi

1. I Componenti che intendono intervenire nella discussione ne chiedono facoltà al Coordinatore, il quale attribuisce il turno da seguire in base alle richieste ricevute.
2. Ha diritto di precedenza, in ogni caso, la mozione d'ordine, illustrata dal presentatore appena esaurito l'intervento in corso.

Art. 64

Illustrazione al Consiglio

1. Qualora si registrino in seno alla Commissione tesi diverse, tutte dovranno formare oggetto di illustrazione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza da parte del Coordinatore della Commissione o da parte del componente a ciò delegato.

Art. 65

Processo verbale

1. Delle riunioni viene redatto verbale sintetico che, approvato in una delle sedute successive, è firmato dal Coordinatore e dal funzionario che svolge il compito di Segretario verbalizzante.

Art. 66

Partecipazione del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha titolo a partecipare alle riunioni delle Commissioni permanenti e temporanee, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
2. I Coordinatori, anche su richiesta di uno dei Componenti, possono invitare il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza a partecipare alle riunioni delle Commissioni.
3. Il Presidente partecipa a tutti gli effetti ai lavori delle Commissioni.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 67

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente Regolamento generale di organizzazione e funzionamento del Consiglio approvato con deliberazione n. 25 del 21 marzo 2023.
2. Entra in vigore immediatamente con l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.